

Citta' metropolitana di Torino

Concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia in Comune di Pianezza assentita a Zeco Energia s.r.l. ad uso energetico con D.D. 1050-48231 del 18/12/2014. Variante e Autorizzazione Unica.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 1050-48231 del 18/12/2014 ; Codice Univoco: TO-A-10224

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Zeco Energia s.r.l., C.F. n. 00253190243 con sede legale in Fara Vicentino (VI) – Via Astico 52/C, la variante in sanatoria alla concessione di derivazione d'acqua rilasciata con D.D. n. 760-1014552 del 18/9/2007, nel senso di potere derivare dal Fiume Dora Riparia in Comune di Pianezza, a mezzo del Canale di Venaria, una portata massima a scopo energetico pari a 7.000 litri/s, corrispondenti ad una portata media di 5.610 litri/s, per produrre sul salto variato di metri 4,85 m la potenza nominale media di kW 267,85 con restituzione nel fiume Dora Riparia nel medesimo comune;

2) di approvare il disciplinare suppletivo relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in pari data e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) restano ferme tutte le altre condizioni e prescrizioni stabilite nella D.D. n. 760-1014552 del 18/9/2007 e relativo disciplinare di concessione sottoscritto in pari data rep. n. 11937, ove non modificate dal disciplinare suppletivo di cui al precedente punto 2);

4) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di rilasciare a Zeco Energia srl (P.IVA 002353190243), con sede legale in Fara Vicentino (VI) – Via Astico 52/C, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 10/7/2013 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico ubicato in Comune di Pianezza, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 6) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle ivi indicate;

5) di fare salve tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti, per la realizzazione dell'intervento, in data antecedente al presente provvedimento di Autorizzazione Unica;

6) di approvare il progetto definitivo allegato alla domanda del luglio 2013 e successive integrazioni nell'ottobre 2013, aprile 2014, agosto 2014, ottobre 2014 a firma Ing. Boasso, Ing. Avventi, dott. geol. Vaccari, costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(...omissis...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

7) di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decade in assenza della presentazione nei termini prescritti del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate, rilasciate e naturali in alveo per il rilascio del DMV, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e dal disciplinare suppletivo;

8) di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decade in assenza dell'appendice alla autorizzazione idraulica in relazione alle integrazioni che dovranno venire presentate ad AIPO come

da prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica principale rilasciata con nota in data 8/5/2014 prot. n. 12537 e citata in premessa;

9) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

10) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004;
- permesso di costruire in sanatoria ex D.P.R. 380/2001;
- verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
- nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004;
- autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904 (esclusivamente per le opere autorizzate con nota AIPO in data 8/5/2014 prot. n. 12537);
- nulla osta ministero per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ex art. 95 del D.Lgs. 259/2003
- nulla contro ai fini militari;
- nulla osta in materia sanitaria;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

11) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003;

12) di stabilire che il titolare del presente provvedimento, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la fidejussione citata in premessa stipulata a favore del Comune di Pianezza, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua rivalutandola ogni 5 anni in base al tasso di inflazione programmato;

13) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

L'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

14) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

15) di subordinare la validità del presente provvedimento alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 2) di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010;

16) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 5), in ogni caso i restanti lavori dovranno essere iniziati entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini;

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di riattivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

17) di stabilire che il presente provvedimento è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

18) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

19) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al versamento, da parte dei beneficiari, entro 30 giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, degli importi dei canoni arretrati in sanatoria, a partire dal 24/4/2013 per complessivi Euro 3911,00 (comprensivi del canone per l'annualità in corso), e per gli esercizi futuri alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

20) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Torino e sul sito web dell'Ente.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 18/12/2014

"(... omissis ...)

Art. 5 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Il testo del presente articolo sostituisce l'articolo 10 del disciplinare di concessione.

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente e senza indennizzo alcuno, a valle dell'opera di presa la portata istantanea minima di 5087 litri/s attuando una modulazione del DMV di tipo A. La QPAI transitante per la rampa naturale di risalita dell'ittiofauna posta in sponda destra dovrà essere pari a 1351 l/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato, in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

(... omissis ...)"